

Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche
RAEE

**Istruzioni operative per la gestione e lo smaltimento
dei pannelli fotovoltaici incentivati**

(ai sensi dell'art. 40 del D.Lgs. 49/2014)

Premessa

Il presente documento, elaborato ai fini della consultazione, illustra la proposta del Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. (di seguito GSE) relativa alla modalità operative a garanzia della totale gestione dei rifiuti da pannelli fotovoltaici incentivati in Conto Energia.

Tale documento è stato predisposto a seguito del D.Lgs. 49/2014 recante l'attuazione della direttiva 2012/19/UE sui Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche - RAEE.

In particolare, l'obiettivo è quello di sottoporre a consultazione le modalità e le informazioni necessarie alla certificazione del corretto adempimento degli obblighi imposti dalla normativa per lo smaltimento dei RAEE fotovoltaici e il metodo di calcolo della quota trattenuta dal GSE ai sensi dell'articolo 40 del D.Lgs.49/2014.

Si precisa che, in considerazione del fatto che le prime quote saranno trattenute dal GSE nel corso dell'anno 2016, il GSE ha ritenuto opportuno sottoporre a consultazione pubblica i principali aspetti delle presenti Istruzioni operative, al fine di strutturare un processo che garantisca un'efficiente gestione dei RAEE fotovoltaici nel rispetto della normativa vigente.

I soggetti interessati dovranno trasmettere eventuali osservazioni e proposte al seguente indirizzo e-mail - consultazioneRAEE@gse.it entro il 22 maggio 2015.

Indice

1.	Contesto normativo	4
2.	Definizioni	5
3.	Soggetti destinatari del provvedimento.....	7
4.	Adempimenti a carico del Soggetto Responsabile.....	8
4.1	Principi generali	8
4.2	Responsabilità della gestione dei rifiuti	9
4.3	Pannelli fotovoltaici domestici.....	10
4.3.1	Adempimenti normativi	10
4.3.2	Modalità operative di certificazione dell'avvenuto smaltimento di un pannello fotovoltaico domestico in caso di dismissione, ai sensi della normativa vigente.....	10
4.3.3	Modalità operative di certificazione dell'avvenuto smaltimento di un pannello fotovoltaico domestico in caso di sostituzione, ai sensi della normativa vigente	11
4.4	Pannelli fotovoltaici professionali.....	12
4.4.1	Adempimenti normativi	12
4.4.2	Modalità operative di certificazione dell'avvenuto smaltimento di un pannello fotovoltaico professionale in caso di dismissione, ai sensi della normativa vigente	13
4.4.3	Modalità operative di certificazione dell'avvenuto smaltimento di un pannello fotovoltaico professionale in caso di sostituzione, ai sensi della normativa vigente.....	15
4.5	Altre casistiche di gestione.....	16
4.6	Modalità di richiesta di intervento al GSE per la completa gestione dei rifiuti derivanti da pannelli fotovoltaici	17
5.	Modalità operative a garanzia della totale gestione dei rifiuti derivanti da pannelli fotovoltaici	18
5.1	Definizione della quota trattenuta dal GSE.....	18
5.1.1	Modalità di definizione della quota trattenuta dal GSE	18
5.1.2	Valore della quota trattenuta dal GSE	19
5.2	Modalità di gestione della quota trattenuta dal GSE.....	20
5.3	Modalità con le quali il GSE trattiene la quota dalle tariffe incentivanti.....	21
5.4	Verifica dell'adempimento degli obblighi e restituzione della quota trattenuta	22
5.5	Modalità di gestione dei RAEE fotovoltaici in caso di richiesta di intervento del GSE	24
6.	Modalità di comunicazione con il GSE	25
6.1	Portale informatico predisposto dal GSE.....	25
6.2	Periodo transitorio	26
7.	Aggiornamento delle Istruzioni operative da parte del GSE.....	26
8.	Allegati.....	27
8.1	Dichiarazione di avvenuta consegna del RAEE derivante dal pannello fotovoltaico incentivato in Conto Energia	27
8.2	Richiesta di intervento al GSE per la completa gestione dei rifiuti derivanti da pannelli fotovoltaici	28

1. Contesto normativo

Il Decreto Legislativo **49/2014** (di seguito “Decreto”), di attuazione della Direttiva **2012/19/UE**, disciplina la gestione e lo smaltimento dei **Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche** (RAEE).

Si segnala che, all’**art. 4**, lettera qq), del Decreto sopracitato, sono definiti “**rifiuti derivanti dai pannelli fotovoltaici**” (di seguito “RAEE fotovoltaici”) i RAEE **provenienti dai nuclei domestici**, originati da pannelli fotovoltaici installati in impianti di **potenza nominale inferiore a 10 kW**. Tali pannelli vanno trasferiti ai “**Centri di Raccolta**”, nel raggruppamento n. 4, come definito dall’Allegato 1 del DM 185/2007. Tutti i rifiuti derivanti da **pannelli fotovoltaici** installati in impianti di **potenza nominale superiore o uguale a 10 kW** sono considerati, invece, **RAEE professionali**.

Per quanto concerne la **gestione dei rifiuti prodotti dai pannelli fotovoltaici** che beneficiano dei **meccanismi incentivanti**, come indicato all’art. 40, comma 3, del D.Lgs. 49/2014, il Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. (di seguito “GSE”) trattiene dai meccanismi incentivanti negli **ultimi dieci anni di diritto all’incentivo** una quota finalizzata a garantire la **copertura dei costi** di gestione dei rifiuti prodotti da tali pannelli allo scopo di garantire il finanziamento delle operazioni di raccolta, trasporto, trattamento adeguato, recupero e smaltimento “ambientalmente compatibile” dei suddetti rifiuti.

La **somma trattenuta**, determinata sulla base dei costi medi di adesione ai Consorzi previsti dal DM 5 maggio 2011 e dal DM 5 luglio 2012, viene restituita al detentore, **qualora sia accertato l'avvenuto adempimento degli obblighi previsti** dal Decreto in oggetto oppure la responsabilità ricada sul produttore a seguito di fornitura di un nuovo pannello. In caso contrario il GSE provvede direttamente utilizzando gli importi trattenuti.

La normativa prevede che **il GSE definisca le modalità operative necessarie a garantire la totale gestione dei rifiuti da pannelli fotovoltaici** incentivati con il meccanismo del Conto Energia (I-V).

Si precisa sin d’ora che l’obbligo di smaltimento previsto dal Decreto permane anche alla scadenza del periodo di incentivazione. Ne deriva che il GSE restituirà la quota trattenuta, verificato l’avvenuto smaltimento, al soggetto che in quel momento sia titolare dell’impianto. I cambi di titolarità, anche se successivi al periodo di incentivazione dovranno essere debitamente comunicati al GSE secondo le modalità di cui al “*Manuale operativo per i cambi di titolarità*”, pubblicato sul sito internet del GSE.

In tal caso il GSE si riserva di definire le reciproche obbligazioni con specifico atto.

2. Definizioni

Centro di Coordinamento RAEE: ai sensi del D.Lgs. 49/2014, è l'organismo che ha il compito di ottimizzare le attività di competenza dei Sistemi collettivi, a garanzia di comuni, omogenee e uniformi condizioni operative. Il suo ruolo e le sue funzioni sono definiti dall'art. 33 del D.Lgs. 49/2014.

Centro di Raccolta dei RAEE: ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 49/2014, è il “*centro di raccolta definito e disciplinato ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera mm), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, presso il quale sono raccolti, mediante raggruppamento differenziato, anche le diverse tipologie di RAEE*”.

Immissione sul mercato: ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 49/2014, è “*la prima messa a disposizione di un prodotto sul mercato nazionale nell'ambito di un'attività professionale*”.

Deposito preliminare alla raccolta: ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 49/2014, è il “*deposito temporaneo di cui all'art.3, paragrafo 1, punto 10, e alle note al punto D15 dell'allegato I e al punto R13 dell'allegato II della direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008*”.

Detentore: ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. 152/2006, è “*il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso*”.

Disciplinare Tecnico: è il documento pubblicato dal GSE per la definizione e la verifica dei requisiti dei “Sistemi o Consorzi per il recupero e riciclo dei moduli fotovoltaici a fine vita”, in attuazione delle “Regole applicative per il riconoscimento delle tariffe incentivanti” (DM 5 maggio 2011 e DM 5 luglio 2012).

Distributore: ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 49/2014, è la “*persona fisica o giuridica iscritta al registro delle imprese di cui alla legge 29 dicembre 1993, n.580, e successive modificazioni, che, operando nella catena di approvvigionamento, rende disponibile sul mercato un'AEE*”. Il distributore può coincidere con il produttore.

Impianti di trattamento: sono gli impianti iscritti, ai sensi dell'art. 33, comma 2, del D.Lgs. 49/2014, all'elenco predisposto dal Centro di Coordinamento RAEE.

Pannello fotovoltaico domestico: ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 49/2014, è il “*pannello fotovoltaico installato in impianti di potenza nominale inferiore a 10 KW*”. Si precisa che la potenza nominale è intesa come la somma delle potenze nominali di tutte le sezioni incentivate dell'impianto.

Pannello fotovoltaico professionale: ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 49/2014, è il “*pannello fotovoltaico installato in impianti di potenza nominale superiore o uguale a 10 KW*”. Si precisa che la potenza nominale è intesa come la somma delle potenze nominali di tutte le sezioni incentivate dell'impianto.

Produttore: ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 49/2014, è la “*persona fisica o giuridica che, qualunque sia la tecnica di vendita utilizzata, compresa la comunicazione a distanza, ai sensi*

della Sezione II, del Capo I, del Titolo III del decreto legislativo 6 settembre 2005, n.206, riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza:

- 1) è stabilita nel territorio nazionale e fabbrica AEE recanti il suo nome o marchio di fabbrica oppure commissiona la progettazione o la fabbricazione di AEE e le commercializza sul mercato nazionale apponendovi il proprio nome o marchio di fabbrica;
- 2) è stabilita nel territorio nazionale e rivende sul mercato nazionale, con il suo nome o marchio di fabbrica, apparecchiature prodotte da altri fornitori; il rivenditore non viene considerato “produttore”, se l’apparecchiatura reca il marchio del produttore a norma del numero 1);
- 3) è stabilita nel territorio nazionale ed immette sul mercato nazionale, nell’ambito di un’attività professionale, AEE di un Paese terzo o di un altro Stato membro dell’Unione europea;
- 4) è stabilita in un altro Stato membro dell’Unione europea o in un paese terzo e vende sul mercato nazionale AEE mediante tecniche di comunicazione a distanza direttamente a nuclei domestici o a utilizzatori diversi dai nuclei domestici.”

Produttore di rifiuti: è il soggetto la cui attività produce rifiuti (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione dei rifiuti sopraindicati (nuovo produttore).

Raggruppamento: ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. 49/2014, si intende “*ciascuno dei raggruppamenti di RAEE definiti all’Allegato 1 del regolamento 25 settembre 2007, n. 185*”.

Recupero: ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. 49/2014, corrisponde alle “*operazioni indicate nell’articolo 183, comma 1, lettera t), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152*”.

Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE): ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. 49/2014, rappresentano “*le apparecchiature elettriche ed elettroniche che sono rifiuti ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, inclusi tutti i componenti, sottoinsiemi e materiali di consumo che sono parte integrante del prodotto al momento in cui il detentore si disfa, abbia l’intenzione o l’obbligo disfarsene*”.

Sistema collettivo: ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 49/2014, possono partecipare ad un sistema collettivo i distributori, i raccoglitori, i trasportatori, i riciclatori e i recuperatori, previo accordo con i produttori di AEE. I sistemi collettivi sono organizzati in forma consortile. Tali Consorzi sono caratterizzati da un’autonoma personalità giuridica di diritto privato, non hanno fine di lucro e operano sotto la vigilanza del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e del Ministero dello Sviluppo Economico.

Sistema individuale: ai sensi dell’art. 9 del D.Lgs. 49/2014, i produttori che intendono adempiere ai propri obblighi in forma individuale organizzano un sistema autosufficiente operante in modo uniforme sull’intero territorio nazionale per la gestione dei RAEE che derivano dal consumo delle proprie AEE e ne chiedono il riconoscimento al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Smaltimento: ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 49/2014, si intendono “*le operazioni indicate nell'articolo 183, comma 1, lettera z), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152*”.

Soggetto Responsabile: è il Soggetto Responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto fotovoltaico che ha richiesto ed ottenuto le tariffe incentivanti ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 e successivi decreti e delibere attuative.

Trasportatore dei rifiuti: si tratta di Enti e imprese che raccolgono e trasportano rifiuti iscritti all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali.

3. Soggetti destinatari del provvedimento

Il Decreto in oggetto, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a), si applica anche alle Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (AEE) rientranti nelle categorie di cui all'Allegato I (Punto 4, “Apparecchiature di consumo e pannelli fotovoltaici”), elencate a titolo non esaustivo nell'Allegato IV (Punto 4.14 “Pannelli fotovoltaici”), dalla data di entrata in vigore del Decreto fino al 14 aprile 2018.

Le disposizioni di cui all'art. 40 del Decreto sopraindicato si applicano ai pannelli fotovoltaici degli impianti che beneficiano dei seguenti meccanismi incentivanti:

- I Conto Energia (DM 28 luglio 2005 e DM 6 febbraio 2006);
- II Conto Energia (DM 19 febbraio 2007);
- III Conto Energia (DM 6 agosto 2010);
- IV Conto Energia: gli impianti entrati in esercizio fino al 30 giugno 2012 e tutti gli impianti rientranti nel Titolo IV - impianti a concentrazione (DM 5 maggio 2011);
- V Conto Energia: gli impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative e impianti a concentrazione (DM 5 luglio 2012).

Si precisa che il GSE non trattiene la quota prevista ai sensi del D.Lgs. 49/2014 agli impianti che hanno beneficiato delle tariffe incentivanti di cui al DM 5 maggio 2011 e al DM 5 luglio 2012 e che, ottemperando alle disposizioni del Disciplinare Tecnico del GSE, hanno già aderito ad un Sistema collettivo/Consorzio in grado di garantire, attraverso un'adeguata struttura operativa e finanziaria, la completa attività di recupero e riciclo dei pannelli fotovoltaici a fine vita.

Si specifica che il GSE, come già previsto dal Disciplinare Tecnico, effettua specifici controlli al fine di verificare la permanenza dei requisiti necessari.

Spunto per la consultazione:

S1: Il D.Lgs. 49/2014 prevede differenti adempimenti in capo al Soggetto Responsabile finalizzati allo smaltimento e al recupero dei pannelli di impianti domestici (potenza incentivata inferiore a 10 kW) e professionali (potenza incentivata maggiore o uguale a 10 kW).

Si ritiene opportuno definire ulteriori procedure attraverso le quali uniformare tali modalità di trattamento (relative alla gestione del fine vita del pannello fotovoltaico incentivato in Conto Energia) a quelle già previste dal Disciplinare Tecnico del GSE?

Si informa che le presenti Istruzioni operative si riferiscono esclusivamente ai RAEE provenienti da pannelli fotovoltaici che aderiscono ai meccanismi incentivanti del Conto Energia. Pertanto, eventuali pannelli fotovoltaici installati in sezioni non incentivate non sono trattati nel presente documento.

4. Adempimenti a carico del Soggetto Responsabile

4.1 Principi generali

A partire dall'undicesimo anno di incentivazione, il GSE trattiene dalle tariffe incentivanti di cui al I, II, III, IV e V Conto Energia (cfr. capitolo 3) una quota calcolata secondo le modalità specificate al paragrafo 5.1, a garanzia della totale gestione dei rifiuti derivanti da pannelli fotovoltaici.

A seguito dello smaltimento del pannello oggetto di incentivazione da parte del Soggetto Responsabile del RAEE fotovoltaico, con le modalità descritte di seguito (cfr. paragrafo 4.3 e/o 4.4), lo stesso - entro 6 mesi dall'effettivo smaltimento del pannello fotovoltaico - dovrà presentare al GSE idonea documentazione che attesti l'avvenuto smaltimento ai sensi della normativa vigente e successive modifiche e integrazioni.

Il GSE, dopo aver effettuato gli opportuni controlli sulla documentazione presentata dal Soggetto Responsabile, restituisce la quota trattenuta, comprensiva degli interessi maturati (cfr. paragrafo 5.1.2).

Nel caso in cui il Soggetto Responsabile non intenda adempiere in autonomia agli obblighi imposti dalla normativa, lo stesso **dovrà richiedere** al GSE la completa gestione delle operazioni di raccolta, trasporto, trattamento adeguato, recupero e smaltimento "ambientalmente compatibile" dei rifiuti prodotti dai pannelli fotovoltaici incentivati con le modalità descritte nel paragrafo 4.6. In tal caso, eventuali spese aggiuntive rispetto a quelle che sono già nella disponibilità del GSE sono a carico del Soggetto Responsabile.

Il GSE provvede alla completa gestione dei RAEE provenienti da pannelli fotovoltaici incentivati secondo le modalità descritte al paragrafo 5.5.

4.2 Responsabilità della gestione dei rifiuti

Ai sensi dell'art. 188, comma 1, del D.Lgs. 152/2006, il produttore iniziale o il detentore dei rifiuti - e, quindi, il Soggetto Responsabile in caso di pannelli fotovoltaici incentivati - provvedono direttamente al loro trattamento oppure li consegnano ad un intermediario, ad un commerciante, ad un ente o impresa che effettua le operazioni di trattamento dei rifiuti o ad un soggetto pubblico o privato addetto alla raccolta e al trattamento dei rifiuti.

Si precisa che, ai sensi della normativa vigente, il produttore iniziale o il detentore conserva la responsabilità **dell'intera catena di trattamento**, restando inteso che, qualora lo stesso trasferisca i rifiuti per il trattamento preliminare ad uno dei soggetti consegnatari, tale responsabilità comunque sussiste.

Ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs. 152/2006, per gli enti e le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti e **non sono obbligati o non aderiscono volontariamente** al SISTRI, i rifiuti devono essere accompagnati da un **formulario di identificazione**. Tale formulario deve essere redatto in quattro esemplari, compilato, datato e firmato dal produttore dei rifiuti e controfirmato dal trasportatore che in tal modo dimostra di aver ricevuto i rifiuti. Si precisa che una copia del formulario deve rimanere presso il produttore e le altre tre, controfirmate e recanti la data di ricezione da parte del destinatario, sono acquisite secondo le seguenti modalità: una copia da parte del destinatario e due dal trasportatore, che provvede a trasmetterne una al produttore dei rifiuti.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 152/06, sono vietati l'abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti. Chiunque violi tale norma “*è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo.*”

Spunto per la consultazione

S2: Come è possibile delineare il profilo di responsabilità del Soggetto Responsabile del RAEE fotovoltaico? In particolare, l'adesione al SISTRI potrebbe modificare tale profilo?

È possibile delineare diversi profili di responsabilità in base alla tipologie di RAEE smaltito (domestico/professionale)?

4.3 Pannelli fotovoltaici domestici

4.3.1 Adempimenti normativi

Il Soggetto Responsabile di un **RAEE fotovoltaico domestico**, ossia installato in impianti di potenza nominale **inferiore a 10 kW**, deve conferire tale RAEE ad un Centro di Raccolta nel raggruppamento n. 4¹ (di seguito “R4”).

Si precisa che, nel calcolo della potenza necessario per stabilire se il RAEE è domestico o professionale, si farà riferimento esclusivamente alla potenza incentivata dell’impianto.

Il Soggetto Responsabile può individuare il Centro di Raccolta di riferimento, che provvede alla gestione dello stesso ai sensi dell’art. 15, comma 3, del Decreto, consultando il sito <https://www.cdcraee.it> nella sezione “Comuni”.

Il finanziamento dei RAEE fotovoltaici domestici conferiti nei Centri di Raccolta, nonché delle operazioni di trattamento adeguato, di recupero e di smaltimento ambientalmente compatibile dei medesimi è **a carico dei produttori** presenti sul mercato nello stesso anno in cui si verificano i rispettivi costi, in proporzione alla rispettiva quota di mercato nell’anno solare di riferimento. Pertanto, **il conferimento dei RAEE domestici ai Centri di Raccolta, ai sensi della normativa vigente, è gratuito**.

4.3.2 Modalità operative di certificazione dell'avvenuto smaltimento di un pannello fotovoltaico domestico in caso di dismissione, ai sensi della normativa vigente

Il Soggetto Responsabile, nel caso in cui un pannello fotovoltaico domestico sia dismesso durante il periodo di incentivazione, ferme restando le norme di legge e quanto indicato nel documento “*Criteri per il mantenimento degli incentivi in Conto Energia - Documento tecnico di riferimento*”, pubblicato dal GSE sul proprio sito internet, o sia dismesso successivamente allo scadere del periodo di incentivazione, deve conferire il RAEE fotovoltaico, autonomamente ad un Centro di Raccolta.

Spunto per la consultazione

S3: Come si configurano le imprese abilitate alle attività di trasporto di rifiuti?

Può un Trasportatore iscritto all’Albo dei Gestori Ambientali conferire i RAEE fotovoltaici, per conto del Soggetto Responsabile, ai Centri di Raccolta?

Il Soggetto Responsabile deve scaricare dal portale informatico del GSE la “*Dichiarazione di avvenuta consegna del RAEE derivante dal pannello fotovoltaico incentivato in Conto Energia*” (cfr. paragrafo 8.1).

¹ Dell’Allegato 1 del DM 25 settembre 2007, n. 185

Il Soggetto Responsabile deve trasmettere al GSE, entro 6 mesi dalla consegna del RAEE al Centro di Raccolta, secondo le modalità descritte nell'apposito paragrafo (cfr. paragrafo 6), la seguente documentazione:

- dichiarazione di avvenuta consegna del RAEE derivante dal pannello fotovoltaico incentivato in Conto Energia appositamente compilata e firmata dal Centro di Raccolta;
- eventuale altra documentazione prevista dalla normativa di riferimento.

Spunto per la consultazione

S4: La documentazione richiesta in quanto sopradescritto è sufficiente per la verifica dell'adempimento all'obbligo imposto dalla normativa? Vi sono altri documenti che potrebbero essere presentati per tale verifica?

Quanto sopradescritto è esaustivo o il Soggetto Responsabile potrebbe adempiere agli obblighi imposti dalla normativa in un altro modo?

Verificato il corretto iter di smaltimento tramite la documentazione presentata, il GSE provvede a restituire la quota trattenuta negli anni, comprensiva degli interessi maturati secondo le modalità delineate al paragrafo 5.4.

I Soggetti Responsabili rispondono degli eventuali illeciti commessi. In tali casi, fatte salve le azioni risarcitorie dei danneggiati nei confronti dei responsabili, il GSE si riserva la facoltà di rivalersi sul soggetto per la copertura degli ulteriori costi che il GSE dovesse sostenere a garanzia della totale gestione dei rifiuti da pannelli fotovoltaici.

4.3.3 Modalità operative di certificazione dell'avvenuto smaltimento di un pannello fotovoltaico domestico in caso di sostituzione, ai sensi della normativa vigente

Fermo restando che la sostituzione deve essere limitata ai casi previsti dalle norme di legge e dal documento “*Criteri per il mantenimento degli incentivi in Conto Energia - Documento tecnico di riferimento*” - pubblicato dal GSE sul proprio sito internet – secondo le modalità ivi specificate, per adempiere agli obblighi previsti dalla normativa vigente, il Soggetto Responsabile dovrà conferire il RAEE fotovoltaico oggetto della sostituzione ad un Centro di Raccolta dei RAEE secondo le stesse modalità descritte al paragrafo precedente.

Il Soggetto Responsabile può, inoltre, richiedere all'installatore/distributore il ritiro gratuito, in ragione di uno contro uno, del pannello sostituito. In tal caso, la documentazione che il Soggetto Responsabile è tenuto ad inviare al GSE, secondo le modalità descritte nell'apposito paragrafo (cfr. paragrafo 6) ed entro 6 mesi dalla consegna del RAEE, è la seguente:

- dichiarazione di avvenuta consegna del RAEE derivante dal pannello fotovoltaico incentivato in Conto Energia appositamente compilata e firmata;
- eventuale altra documentazione prevista dalla normativa di riferimento.

Spunto per la consultazione

S5: La documentazione richiesta in caso di sostituzione è sufficiente per la verifica dell'adempimento dell'obbligo imposto dalla normativa? Vi sono altri documenti che potrebbero essere presentati per tale certificazione?

Si precisa che, nei casi in cui il RAEE fotovoltaico sia sostituito, il Soggetto Responsabile deve accedere al Portale informatico predisposto dal GSE e comunicare tutti i dati relativi al nuovo pannello (marca del nuovo pannello, matricola, tecnologia utilizzata etc.) secondo quanto indicato nel menzionato documento “*Criteri per il mantenimento degli incentivi in Conto Energia - Documento tecnico di riferimento*”. Si segnala che, verificati il corretto iter di smaltimento tramite la documentazione presentata e la presenza sul portale GSE dei dati relativi al nuovo pannello installato, il GSE **non restituisce** la quota trattenuta e **non trattiene** un’ulteriore quota per il nuovo pannello installato.

Nel caso in cui il Soggetto Responsabile non adempia agli obblighi imposti dalla normativa per lo smaltimento del RAEE fotovoltaico, il GSE, invece, **non restituisce** la quota trattenuta per il pannello sostituito e **trattiene** un’ulteriore quota per il nuovo pannello fotovoltaico installato.

I Soggetti Responsabili rispondono degli eventuali illeciti commessi. In tali casi, fatte salve le azioni risarcitorie dei danneggiati nei confronti dei responsabili, il GSE si riserva la facoltà di rivalersi sul soggetto degli ulteriori costi che il GSE dovesse sostenere a garanzia della totale gestione dei rifiuti da pannelli fotovoltaici.

4.4 Pannelli fotovoltaici professionali

4.4.1 Adempimenti normativi

Il Soggetto Responsabile di un **RAEE fotovoltaico professionale**, ossia installato in impianti di potenza nominale **superiore o uguale a 10 kW**, deve conferire tale RAEE – per il tramite di un sistema individuale, collettivo o di un Trasportatore - ad un impianto di trattamento autorizzato (è possibile consultare il link seguente per l’elenco degli impianti di trattamento iscritti, ai sensi dell’art. 33 del Decreto, al Centro di Coordinamento RAEE <https://www.cdcreae.it/GetPage.pub.do?id=402882a1492bd27501492da2d9310305>) oppure, nei casi ammessi dalla normativa, attraverso il trasferimento ad un Centro di Raccolta.

Si precisa che, nel calcolo della potenza necessario per stabilire se il RAEE è domestico o professionale, si farà riferimento esclusivamente alla potenza incentivata dell’impianto.

Il finanziamento delle operazioni di raccolta, trasporto, trattamento adeguato, recupero e smaltimento ambientalmente compatibile dei RAEE fotovoltaici professionali è a carico del produttore in caso di fornitura di una nuova apparecchiatura elettrica ed elettronica in sostituzione di un prodotto di tipo equivalente, ovvero è a carico del detentore negli altri casi.

4.4.2 Modalità operative di certificazione dell'avvenuto smaltimento di un pannello fotovoltaico professionale in caso di dismissione, ai sensi della normativa vigente

Nel caso in cui un pannello fotovoltaico incentivato venga dismesso durante il periodo di incentivazione, ferme restando le norme di legge e quanto indicato nel documento “*Criteri per il mantenimento degli incentivi in Conto Energia - Documento tecnico di riferimento*”, pubblicato dal GSE sul proprio sito internet, o sia dismesso – anche successivamente allo scadere del periodo di incentivazione – il Soggetto Responsabile dovrà presentare al GSE la documentazione attestante l’avvenuto smaltimento, nel rispetto degli obblighi previsti dal Decreto.

Il finanziamento delle operazioni di raccolta, trasporto, trattamento adeguato, recupero e smaltimento ambientalmente compatibile dei RAEE fotovoltaici è a carico del detentore del RAEE per i pannelli fotovoltaici immessi nel mercato prima del 12 aprile 2014. Per gli altri pannelli, ai sensi dell’art. 24, comma 2, del Decreto, il finanziamento delle operazioni di raccolta, trasporto, trattamento adeguato, recupero e smaltimento ambientalmente compatibile dei RAEE fotovoltaici è a carico del produttore.

In ogni caso il Soggetto Responsabile deve procedere, autonomamente oppure tramite un Sistema individuale o collettivo o tramite un’impresa che svolge attività di raccolta e trasporto di rifiuti iscritta all’Albo dei Gestori Ambientali (di seguito “Trasportatore”), al trasferimento del RAEE ad un **impianto di trattamento, ai fini del corretto smaltimento dello stesso**.

Il Soggetto Responsabile dovrà, inoltre, scaricare dal sito internet del GSE la “*Dichiarazione di avvenuta consegna del RAEE derivante dal pannello fotovoltaico incentivato in Conto Energia*” (cfr. allegato 8.1).

Nel caso in cui il Soggetto Responsabile proceda autonomamente, previa iscrizione all’Albo dei Gestori Ambientali, al trasferimento del RAEE all’impianto di trattamento autorizzato – anche successivamente allo scadere del periodo di incentivazione – la dichiarazione, opportunamente compilata con i dati relativi al Soggetto Responsabile, all’impianto di provenienza del pannello e al pannello fotovoltaico consegnato, dovrà essere firmata dal referente dell’impianto di trattamento che prende in carico il RAEE fotovoltaico.

Il Soggetto Responsabile dovrà, quindi, trasmettere al GSE la documentazione di seguito riportata, entro 6 mesi dalla consegna del RAEE all’impianto di trattamento, secondo le modalità descritte nell’apposito paragrafo (cfr. paragrafo 6):

- dichiarazione di avvenuta consegna del RAEE - appositamente compilata e firmata - derivante dal pannello fotovoltaico incentivato in Conto Energia;

- copia del formulario di identificazione dei rifiuti (FIR) in prima e quarta copia;
- certificato di avvenuto trattamento/recupero rilasciato dall'impianto di trattamento².

Nel caso in cui il Soggetto Responsabile proceda al trasferimento del RAEE all'impianto di trattamento, mediante un Sistema individuale o collettivo – anche successivamente allo scadere del periodo di incentivazione – la dichiarazione, opportunamente compilata con i dati relativi al Soggetto Responsabile, all'impianto di provenienza del pannello e al pannello fotovoltaico consegnato, dovrà essere firmata dal Sistema individuale o collettivo che prende in carico il RAEE fotovoltaico.

Il Soggetto Responsabile dovrà, quindi, trasmettere al GSE la seguente documentazione, entro 6 mesi dalla consegna del RAEE al sistema individuale o collettivo, secondo le modalità descritte nell'apposito paragrafo (cfr. paragrafo 6):

- dichiarazione di avvenuta consegna del RAEE derivante dal pannello fotovoltaico incentivato in Conto Energia appositamente compilata e firmata;
- copia del formulario di identificazione dei rifiuti (FIR) in prima e quarta copia;

In alternativa, nel caso in cui il produttore dei pannelli fotovoltaici (o il distributore degli stessi) abbia stipulato una convenzione con un Centro di Raccolta, il Soggetto Responsabile può conferire i RAEE professionali, anche tramite un Trasportatore, al medesimo Centro di Raccolta. In tal caso, la dichiarazione, opportunamente compilata con i dati relativi al Soggetto Responsabile, all'impianto di provenienza del pannello e al pannello fotovoltaico consegnato, dovrà essere firmata dal Centro di Raccolta che prende in carico il RAEE fotovoltaico.

Il Soggetto Responsabile dovrà, quindi, trasmettere al GSE - entro 6 mesi dalla consegna del RAEE al Centro di Raccolta/Trasportatore, secondo le modalità descritte nell'apposito paragrafo (cfr. paragrafo 6) - la seguente documentazione:

- dichiarazione di avvenuta consegna del RAEE derivante dal pannello fotovoltaico incentivato in Conto Energia appositamente compilata e firmata dal Centro di Raccolta;
- copia del formulario di identificazione dei rifiuti (FIR) in prima e quarta copia (nel caso in cui sia utilizzato un Trasportatore);
- copia della convenzione stipulata tra il produttore dei pannelli fotovoltaici e il Comune a cui il Centro di Raccolta fa riferimento;
- eventuale altra documentazione prevista dalla normativa di riferimento.

Verificato il corretto iter di smaltimento tramite la documentazione presentata, il GSE provvede a restituire la quota trattenuta (cfr. paragrafo 5.4).

I Soggetti Responsabili rispondono degli eventuali illeciti commessi. In tali casi, fatte salve le azioni risarcitorie dei danneggiati nei confronti dei responsabili, il GSE si riserva la facoltà di

² Si precisa che tale documentazione dovrà essere appositamente richiesta all'impianto di trattamento.

rivalersi sul soggetto per gli ulteriori costi che il GSE dovesse sostenere a garanzia della totale gestione dei rifiuti da pannelli fotovoltaici.

Spunto per la consultazione

S6: La documentazione richiesta nelle casistiche sopraindicate è sufficiente per la verifica dell'adempimento dell'obbligo imposto dalla normativa? Vi sono altri documenti che potrebbero essere presentati per tale certificazione?

Le suddette casistiche sono esaustive o il Soggetto Responsabile potrebbe adempiere agli obblighi imposti dalla normativa secondo altre modalità?

Nel caso in cui uno dei soggetti coinvolti nello smaltimento sia iscritto al SISTRI, è possibile ipotizzare una semplificazione del processo sopra descritto?

4.4.3 Modalità operative di certificazione dell'avvenuto smaltimento di un pannello fotovoltaico professionale in caso di sostituzione, ai sensi della normativa vigente

Fermo restando che la sostituzione deve essere limitata ai casi previsti dal documento “*Criteri per il mantenimento degli incentivi in Conto Energia - Documento tecnico di riferimento*” - , per adempiere agli obblighi previsti dalla normativa vigente il Soggetto Responsabile dovrà gestire il RAEE fotovoltaico oggetto della sostituzione secondo le stesse modalità di cui al paragrafo precedente.

Il Soggetto Responsabile può, inoltre, richiedere all'installatore/distributore il ritiro gratuito, in ragione di uno contro uno, del pannello sostituito. In tal caso, la documentazione che il Soggetto Responsabile è tenuto ad inviare al GSE, entro 6 mesi dalla consegna del RAEE, secondo le modalità descritte nell'apposito paragrafo (cfr. paragrafo 6), è le seguenti:

- dichiarazione di avvenuta consegna del RAEE derivante dal pannello fotovoltaico incentivato in Conto Energia appositamente compilata e firmata;
- copia dello schedario di carico e scarico rilasciato dall'installatore/distributore.

Si precisa che, nei casi in cui il RAEE fotovoltaico venga sostituito, il Soggetto Responsabile dovrà accedere al Portale informatico predisposto dal GSE e comunicare tutti i dati relativi al nuovo pannello (marca del nuovo pannello, matricola, tecnologia utilizzata etc.).

Spunto per la consultazione

S7: La documentazione richiesta nelle casistiche sopraindicate è sufficiente per la verifica dell'adempimento dell'obbligo imposto dalla normativa? Vi sono altri documenti che potrebbero essere presentati per tale certificazione?

Le casistiche presentate sono esaustive o il Soggetto Responsabile potrebbe adempiere agli obblighi imposti dalla normativa secondo altre modalità?

Nel caso in cui uno dei soggetti coinvolti nello smaltimento sia iscritto al SISTRI, è possibile ipotizzare una semplificazione del processo sopra descritto?

Si segnala che, verificati il corretto iter di smaltimento tramite la documentazione presentata e la presenza sul Portale GSE dei dati relativi al nuovo pannello installato, il GSE provvede a restituire la quota trattenuta relativa al RAEE smaltito e tratterrà la quota per ogni nuovo pannello installato.

I Soggetti Responsabili rispondono degli eventuali illeciti commessi. In tali casi, fatte salve le azioni risarcitorie dei danneggiati nei confronti dei responsabili, il GSE si riserva la facoltà di rivalersi sul soggetto per gli ulteriori che il GSE dovesse sostenere a garanzia della totale gestione dei rifiuti da pannelli fotovoltaici.

4.5 Altre casistiche di gestione

Si precisa che, nel caso in cui il RAEE fotovoltaico sia soggetto alle operazioni di **trattamento al di fuori del territorio nazionale**, ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 49/2014, tale operazione può essere effettuata a condizione che la spedizione del RAEE sia conforme al regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006 (relativo alle spedizioni di rifiuti) e al regolamento (CE) n. 1418/2007 della Commissione del 29 novembre 2007 (relativo all'esportazione di alcuni rifiuti destinati al recupero, elencati nell'Allegato III o III A al regolamento (CE) n. 1013/2006 verso alcuni Paesi cui non si applica la decisione dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico - OCSE del controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti).

In tali casi il Soggetto Responsabile dovrà presentare al GSE, entro 6 mesi dalla consegna del RAEE, la seguente documentazione:

- dichiarazione di avvenuta consegna del RAEE derivante dal pannello fotovoltaico incentivato in Conto Energia appositamente compilata e firmata;
- copia del formulario di identificazione dei rifiuti (FIR) in prima e quarta copia;
- apposita documentazione che attesti che il trattamento ha avuto luogo in condizioni equivalenti ai requisiti stabiliti dalla normativa.

Spunto per la consultazione

S8: La documentazione richiesta in caso di trattamento al di fuori del territorio nazionale è sufficiente per la verifica dell'adempimento dell'obbligo imposto dalla normativa? Vi sono altri documenti che potrebbero essere presentati per tale certificazione?

Nel caso in cui uno dei soggetti coinvolti nello smaltimento sia iscritto al SISTRI, è possibile ipotizzare una semplificazione del processo sopra descritto?

In tutti i casi diversi da quelli sopraindicati – quali, ad esempio, in caso di furto, vendita in territorio sia italiano sia estero etc. – fermo restando quanto previsto dal documento “*Criteri per il mantenimento degli incentivi in Conto Energia - Documento tecnico di riferimento*”, si precisa che il GSE non restituisce la quota trattenuta per la completa gestione delle operazioni di raccolta, trasporto, trattamento adeguato, recupero e smaltimento “ambientalmente compatibile” dei rifiuti prodotti dai pannelli fotovoltaici incentivati.

Spunto per la consultazione

S9: È possibile delineare ulteriori casistiche delineate (diverse da quelle sopraindicate) per le quali il Soggetto Responsabile potrebbe adempiere agli obblighi imposti dalla normativa?

Si precisa, inoltre, che il Soggetto Responsabile dovrà accedere al Portale informatico predisposto dal GSE e inserire tutti i dati relativi ad eventuali nuovi pannelli installati oggetto di incentivazione. Il GSE tratterà la relativa quota per ogni nuovo pannello installato.

4.6 Modalità di richiesta di intervento al GSE per la completa gestione dei rifiuti derivanti da pannelli fotovoltaici

Nei casi in cui il Soggetto Responsabile non intenda adempiere in autonomia agli obblighi imposti dalla normativa secondo quanto definito nei paragrafi precedenti, lo stesso **dovrà richiedere** al GSE la completa gestione delle operazioni di raccolta, trasporto, trattamento adeguato, recupero e smaltimento “ambientalmente compatibile” dei rifiuti prodotti dai pannelli fotovoltaici incentivati.

A tale proposito, il Soggetto Responsabile dovrà:

- accedere al Portale informatico appositamente predisposto dal GSE (cfr. paragrafo 6.1);
- scaricare il format in cui dichiara di volersi avvalere del GSE per la completa gestione dei RAEE fotovoltaici in suo possesso e, pertanto, di rinunciare alla quota trattenuta dal GSE negli anni comprensiva dei relativi interessi (cfr. paragrafo 8.2);
- firmare il format, caricarlo sul Portale informatico e procedere all’invio.

Si precisa che la possibilità di richiedere l’intervento del GSE è **riservata esclusivamente ai Soggetti Responsabili di RAEE fotovoltaici professionali**.

Per gli impianti domestici, infatti, la normativa vigente stabilisce che il Soggetto Responsabile del RAEE fotovoltaico adempia ai propri obblighi avvalendosi del **servizio gratuito** fornito

dai Centri di Raccolta. Il GSE, non potendo garantire la completa gestione dei RAEE fotovoltaici a titolo gratuito, non prevede, pertanto, la possibilità per il Soggetto Responsabile di richiedere l'intervento della Società.

Spunto per la consultazione

S10: Si condivide l'approccio del GSE in merito?

Il GSE, entro 120 giorni dalla ricezione di tale richiesta, contatta il Soggetto Responsabile per comunicare le modalità con cui si procederà ad effettuare tutte le operazioni necessarie all'espletamento degli obblighi previsti dalla normativa.

Nelle more dell'avvio del Portale informatico appositamente predisposto (cfr. paragrafo 6.1), il Soggetto Responsabile dovrà scaricare il format di richiesta di intervento del GSE (cfr. paragrafo 8.2) dal sito del GSE stesso e inviarlo, debitamente compilato e firmato, alla casella di posta XXX@XXX.it.

5. Modalità operative a garanzia della totale gestione dei rifiuti derivanti da pannelli fotovoltaici

5.1 Definizione della quota trattenuta dal GSE

5.1.1 Modalità di definizione della quota trattenuta dal GSE

Il GSE trattiene, ai sensi del Decreto, una quota - negli ultimi dieci anni di diritto all'incentivo - finalizzata a garantire la completa copertura dei costi di gestione dei rifiuti dai pannelli fotovoltaici.

La quota trattenuta dal GSE è determinata sulla base dei costi medi di adesione ai Consorzi e della stima dei costi imputabili alle attività di ritiro, trasporto, trattamento adeguato, recupero e smaltimento del RAEE fotovoltaico.

La completa gestione dei RAEE fotovoltaici comprende tutte le operazioni che il GSE dovrà svolgere, in base alla normativa vigente, relativamente:

- a) al ritiro del pannello fotovoltaico dal sito di utilizzo³;
- b) alla logistica per trasferire il RAEE fotovoltaico dal sito produttivo all'impianto di trattamento (anche considerando eventuali ulteriori costi dovuti allo stoccaggio);
- c) al trattamento adeguato del RAEE;

³ Si precisa che il GSE si occuperà esclusivamente del prelievo dei RAEE fotovoltaici dal sito e non dello smontaggio e imballaggio di tali pannelli. La quota trattenuta dal GSE non copre pertanto i costi legati a tali attività che rimangono in capo al Soggetto Responsabile.

d) al recupero e allo smaltimento ambientalmente compatibile dei rifiuti prodotti dai pannelli fotovoltaici.

Spunto per la consultazione

S11: Le attività che il GSE deve considerare per provvedere, ai sensi della normativa, alla completa gestione dei rifiuti provenienti da pannelli fotovoltaici sono condivise?

Si chiede di elencare, se possibile, le ulteriori attività individuate.

Si precisa che il GSE si occuperà esclusivamente del prelievo dei RAEE fotovoltaici dal sito e non dello smontaggio e imballaggio di tali pannelli.

Ai fini del rispetto degli adempimenti posti in capo al GSE dalla normativa, il GSE stesso stabilisce la quota da trattenere, basandosi sia su stime di costo sia, per quanto possibile, su informazioni da cui è possibile rilevare le voci di costo in maniera distinta per le singole attività (di cui ai punti a-d), come se queste fossero svolte da imprese separate.

5.1.2 Valore della quota trattenuta dal GSE

La quota trattenuta dal GSE è pari:

- ad un valore compreso nell’intervallo 8 - 12 €/pannello per i RAEE fotovoltaici domestici;
- ad un valore compreso nell’intervallo 6 - 10 €/pannello per i RAEE fotovoltaici professionali.

Il GSE si riserva di aggiornare ogni anno, ove necessario, la quota trattenuta, considerato che:

- ad oggi la numerosità dei RAEE fotovoltaici rispetto alle altre categorie di rifiuti derivanti da AEE appartenenti allo stesso raggruppamento (R4) è esigua. Pertanto, il recupero e lo smaltimento dei RAEE fotovoltaici non è effettuato tramite linee dedicate, ma richiede la separazione e la lavorazione manuale dei materiali;
- è plausibile ipotizzare che all’aumento della numerosità dei RAEE prodotti dai pannelli fotovoltaici corrisponda un miglioramento del processo attuale di recupero e smaltimento o quantomeno la creazione di un processo automatizzato per il recupero e lo smaltimento dei materiali provenienti da un RAEE fotovoltaico. Tuttavia, è opportuno considerare che tali sviluppi implicherebbero:
 - nel breve periodo la necessità di un investimento iniziale (di start-up) da parte degli impianti di trattamento che si rifletterà sui costi di trattamento, recupero e smaltimento;
 - nel lungo periodo una diminuzione significativa delle suddette voci di costo.

- il valore della “visible fee” - contributo a carico del soggetto che compra nell’anno un nuovo AEE e funzionale ai costi di recupero, trattamento e riciclaggio dei RAEE domestici che vengono smaltiti nello stesso anno – viene stabilita ogni anno dai produttori di AEE;
- la variabilità dei costi legati a tutte le fasi del processo di recupero e smaltimento, come, ad esempio, la logistica, il trasporto etc.

Si precisa che, nel caso in cui il Soggetto Responsabile richieda l’intervento del GSE per la completa gestione dei RAEE fotovoltaici, la Società potrà richiedere una quota aggiuntiva al Soggetto Responsabile, qualora la quota trattenuta (ed eventualmente rimodulata secondo i criteri finora descritti) non sia sufficiente a gestire in maniera completa le operazioni di raccolta, trasporto, trattamento adeguato, recupero e smaltimento “ambientalmente compatibile” dei rifiuti prodotti.

Il GSE, a partire dal 15° anno di incentivazione e sulla base delle informazioni e dell’utilizzo di possibili tecnologie che consentono la geo-localizzazione degli impianti incentivati, può rimodulare la quota trattenuta al Soggetto Responsabile anche stimando un valore puntuale della quota che tenga in considerazione le caratteristiche specifiche di ogni impianto (come ad esempio, localizzazione geografica, tecnologia, distanza dall’impianto di trattamento etc.). Pertanto, le informazioni derivanti dall’utilizzo di tali tecnologie potranno consentire l’applicazione di quote diverse per impianti della stessa potenza in base a specifici parametri.

Spunto per la consultazione

S12: La quota costituisce un **valore medio** calcolato secondo le modalità sopra delineate.

Ci sono ulteriori elementi che possono contribuire alla definizione di un valore puntuale della quota già a partire dal primo anno di applicazione?

5.2 Modalità di gestione della quota trattenuta dal GSE

La quota trattenuta dal GSE al Soggetto Responsabile andrà a costituire un **deposito fruttifero** gestito dal GSE stesso.

Spunto per la consultazione

S13: La volontà di gestire la quota trattenuta tramite un deposito fruttifero è condivisa?

Il deposito è fruttifero e, quindi, in caso di restituzione della quota, quest’ultima viene maggiorata degli interessi legali, secondo l’aliquota vigente.

Il calcolo degli interessi del deposito viene effettuato annualmente.

Il Soggetto Responsabile ha la possibilità di richiedere al GSE, a partire dal secondo anno nel quale il GSE trattiene la quota dalle tariffe incentivanti, la certificazione della quota di propria competenza contenuta nel deposito.

5.3 Modalità con le quali il GSE trattiene la quota dalle tariffe incentivanti

Le modalità con le quali il GSE trattiene la quota dalle tariffe incentivanti differiscono in base alla tipologia del pannello fotovoltaico:

- **pannello domestico** (installato in impianti con potenza < 10 kW): il GSE trattiene la quota *una tantum* a valere sulla prima erogazione dell'anno a favore del Soggetto Responsabile relativa all'undicesimo anno di incentivazione;
- **pannello professionale** (installato in impianti con potenza ≥ 10 kW): il GSE trattiene, a partire dall'undicesimo anno e per dieci anni, la quota una volta l'anno, a valere sulla prima erogazione dell'anno a favore del Soggetto Responsabile. La quota sarà trattenuta secondo le seguenti modalità:

$$\text{Valore della quota da trattenere nell'anno } i\text{-esimo} = \left(\frac{2 * (n - i + 1)}{n * (n + 1)} \right) * \text{quota totale}$$

dove:

$n = 10$ - In caso di sostituzioni durante il periodo di incentivazione, n sarà pari alla differenza tra 10 e il numero di anni in cui il GSE ha già provveduto a trattenere una quota per il vecchio pannello;

i = anno in cui la quota verrà trattenuta (i va da 1 a n).

Spunto per la consultazione

S14: Il GSE, al fine di evitare un aggravio operativo - sia per il GSE sia per il Soggetto Responsabile - legato al trattenimento di importi ridotti, ha ritenuto opportuno definire delle modalità di gestione differenti tra impianti domestici e professionali.

Tali modalità sono condivise? Si ravvedono criticità legate all'applicazione di tali modalità?

A titolo esemplificativo, si riportano di seguito degli esempi di calcolo della quota:

Quota da trattenere: XX €

Tipologia di pannello: domestico

Quota trattenuta dal GSE nei 10 anni di incentivazione:

i	1
Totale trattenuta	XX
€	

Tabella 1: Esempio di rateizzazione della quota trattenuta dalla GSE

Quota da trattenere: XX €

Tipologia pannello: professionale

Quota trattenuta dal GSE nei 10 anni di incentivazione:

i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Totale trattenuta	XX									
€										

Tabella 2: Esempio di rateizzazione della quota trattenuta dalla GSE

Si evidenzia che, per gli impianti che hanno optato per l'opzione a) di cui all'art. 26, comma 3, della Legge 116/2014, per i quali la fine del periodo di incentivazione è stata posticipata di 4 anni, il GSE tratterrà la quota relativa alla gestione dei RAEE a partire, comunque, dall'undicesimo anno di incentivazione.

In caso di cessione del credito, il Soggetto Responsabile deve comunicare al cessionario le modalità in base alle quali il GSE tratterà la quota prevista. Mediante tale comunicazione, il cessionario è, dunque, consapevole degli effetti determinati dalla quota stessa sull'entità dell'importo ceduto.

5.4 Verifica dell'adempimento degli obblighi e restituzione della quota trattenuta

Il GSE mette a disposizione dei Soggetti Responsabili un *Responsabile della Certificazione del Credito RAEE* (di seguito “RCCR”) che sarà incaricato di ricevere e valutare tutta la documentazione inviata dal Soggetto Responsabile per la certificazione degli adempimenti a suo carico.

Nel caso in cui tale valutazione:

- abbia esito positivo, il RCCR provvederà a restituire la quota trattenuta dalle tariffe incentivanti comprensiva dei relativi interessi accreditandola sul conto corrente identificato dal codice IBAN indicato dal Soggetto Responsabile per il versamento delle tariffe incentivanti ovvero identificato dall'ultimo codice IBAN comunicato al GSE;

- abbia esito negativo, il RCCR provvederà a comunicare l'esito e le motivazioni della valutazione. Si precisa che in tali casi la quota trattenuta dalle tariffe incentivanti comprensiva dei relativi interessi non verrà restituita al Soggetto Responsabile.

Qualora il Soggetto Responsabile richieda l'intervento del GSE per la completa gestione del RAEE fotovoltaico, il RCCR provvede a dare avvio alla procedura per la presa in carico dei RAEE fotovoltaici incentivati.

Si ricorda che, nei casi di sostituzione di pannelli domestici, qualora il Soggetto Responsabile certifichi il rispetto degli adempimenti a suo carico, il GSE **non restituisce la quota imputabile al singolo pannello e, tuttavia, non trattiene la quota prevista per il nuovo pannello installato.**

Spunto per la consultazione

S15: Si condivide tale impostazione del processo?

Il GSE restituirà la quota trattenuta esclusivamente al Soggetto Responsabile dell'impianto nella fase in cui è avvenuto il corretto smaltimento del pannello fotovoltaico. Pertanto, i cambi di titolarità dell'impianto anche successivi alla fine del periodo di incentivazione - dovranno essere opportunamente comunicati al GSE (cfr. *"Manuale operativo per i cambi di titolarità"* pubblicato sul sito internet del GSE).

Qualora il Soggetto Responsabile abbia rispettato gli adempimenti descritti in precedenza, il GSE, entro 120 giorni dalla presentazione della documentazione comprovante gli avvenuti adempimenti in carico al Soggetto Responsabile del pannello smaltito, provvederà a restituire la quota - imputabile a quel pannello - finora trattenuta.

Qualora la documentazione presentata non sia sufficiente a certificare il rispetto della normativa, ovvero nei casi in cui il Soggetto Responsabile abbia smaltito il RAEE fotovoltaico, ma non in linea con la tipologia di appartenenza (domestico/professionale) del pannello, il GSE non restituirà la quota trattenuta.

Si precisa che:

- nel caso in cui il RAEE fotovoltaico sia soggetto alle operazioni di **trattamento** al di **fuori del territorio nazionale**, ai sensi dell'art. 21 del Decreto, il GSE restituirà l'importo trattenuto **esclusivamente** previa presentazione di apposita documentazione che attesti che il trattamento ha avuto luogo in condizioni equivalenti ai requisiti stabiliti dalla normativa;
- nel caso in cui il pannello fotovoltaico per il quale il GSE trattiene la quota sia **sostituito** e successivamente **venduto**, il GSE **non restituisce** la quota trattenuta relativa al pannello venduto. Il Soggetto Responsabile dovrà, comunque, in coerenza

con quanto previsto dal testo “*Criteri per il mantenimento degli incentivi in Conto Energia - Documento tecnico di riferimento*”, presentare al GSE apposita documentazione comprovante la vendita del pannello;

- si precisa, inoltre, che, nel caso in cui il pannello fotovoltaico per il quale il GSE trattiene la quota sia **sostituito** e, successivamente, **riutilizzato** in un altro impianto di produzione di energia elettrica, nel rispetto di quanto previsto nel testo “*Criteri per il mantenimento degli incentivi in Conto Energia - Documento tecnico di riferimento*”, il Soggetto Responsabile dovrà comunicare tale evidenza. In tali casi il GSE **non restituisce** la quota trattenuta relativa al pannello sostituito (in quanto, se riutilizzato, non è classificabile come RAEE). Per il nuovo pannello installato il GSE inizierà a trattenere la quota prevista secondo le medesime modalità descritte nei paragrafi successivi.

Spunto per la consultazione

S16: Si condivide l’approccio del GSE in merito alle modalità di trattamento dei pannelli fotovoltaici sostituiti e riutilizzati (in Italia o all’estero)?

5.5 Modalità di gestione dei RAEE fotovoltaici in caso di richiesta di intervento del GSE

Qualora il Soggetto Responsabile non provveda direttamente allo smaltimento dei pannelli fotovoltaici ai sensi della normativa vigente, lo stesso dovrà richiedere al GSE la completa gestione delle operazioni di raccolta, trasporto, trattamento adeguato, recupero e smaltimento “ambientalmente compatibile” dei rifiuti prodotti dai pannelli fotovoltaici incentivati. In tali casi, il GSE, come anticipato, tratterrà la quota accumulata negli anni comprensiva degli interessi generati negli anni.

Il GSE potrà richiedere al Soggetto Responsabile una quota aggiuntiva, qualora la quota trattenuta e contenuta nel deposito non sia sufficiente alla completa gestione delle operazioni di raccolta, trasporto, trattamento adeguato, recupero e smaltimento “ambientalmente compatibile” dei rifiuti prodotti.

Il GSE, per la completa gestione dei RAEE provenienti da pannelli fotovoltaici incentivati, opera seguendo i principi di economicità, tempestività, efficacia, trasparenza e correttezza. Pertanto, la Società ricorre, nel rispetto dei principi sopra delineati e al fine di contenere i costi, a **procedure concorrenziali** – qualora necessario effettuate con cadenza annuale – per la corretta gestione dei RAEE presi in carico. Il GSE pubblicherà apposite istruzioni operative in merito allo svolgimento delle suddette procedure concorrenziali.

Spunto per la consultazione

S17: In alternativa alle procedure concorrenziali, possono essere suggerite al GSE diverse modalità per adempiere agli obblighi a suo carico?

Il GSE, inoltre, potrà avvalersi, previa stipula di apposite convenzioni, di altri soggetti per adempiere agli obblighi imposti dalla normativa vigente in merito allo smaltimento dei RAEE fotovoltaici.

La Società si riserva di variare le modalità di gestione dei RAEE fotovoltaici a suo carico, qualora siano individuate eventuali economie di sistema che comportino un vantaggio per il GSE e per il Soggetto Responsabile.

Si precisa che il GSE provvederà alla completa gestione delle operazioni di raccolta, trasporto, trattamento adeguato, recupero e smaltimento “ambientalmente compatibile” dei RAEE fotovoltaici prodotti **esclusivamente** dai pannelli incentivati le cui matricole siano registrate sul Portale informatico del GSE.

Si informa, inoltre, che i RAEE fotovoltaici per i quali il GSE provvederà al corretto recupero e smaltimento sono solo quelli imputabili alle sezioni incentivate dell’impianto. I RAEE fotovoltaici provenienti da sezioni non incentivate dovranno essere, pertanto, smaltiti dal Soggetto Responsabile nel rispetto della normativa vigente.

6. Modalità di comunicazione con il GSE

6.1 Portale informatico predisposto dal GSE

Il GSE, nel corso dell’anno 2016, metterà a disposizione del Soggetto Responsabile dell’impianto incentivato un Portale informatico in cui il Soggetto, relativamente ad ogni impianto incentivato, potrà visionare almeno le seguenti informazioni:

- i principali dati tecnici dell’impianto;
- il numero totale dei pannelli incentivati;
- per ogni pannello la matricola, la casa produttrice e la tecnologia;
- il valore della quota trattenuta con il dettaglio dei relativi interessi;
- il numero e la matricola dei pannelli sostituiti;
- l’ammontare della quota già restituita dal GSE al Soggetto Responsabile conseguentemente alla sostituzione di alcuni pannelli.

Dal Portale informatico sarà, inoltre, possibile scaricare le dichiarazioni di cui al paragrafo 8 e caricare tutta la documentazione comprovante l’avvenuto smaltimento, ai sensi di quanto delineato nei capitoli precedenti.

A partire dall’anno successivo a quello della prima trattenuta della quota da parte del GSE, in qualsiasi momento, il Soggetto Responsabile potrà richiedere al GSE, attraverso il Portale informatico dedicato, la certificazione dei propri crediti. Si precisa che tale certificazione

potrà essere richiesta esclusivamente dal Soggetto Responsabile dell'impianto fotovoltaico dichiarato al GSE.

6.2 Periodo transitorio

In attesa della piena operatività del Portale informatico, il Soggetto Responsabile potrà comunicare al GSE l'avvenuto smaltimento dei RAEE fotovoltaici con gli adempimenti descritti nei capitoli precedenti, ovvero richiedere l'intervento del GSE inviando una e-mail all'indirizzo XXXX@XXX.it.

Le dichiarazioni di cui al paragrafo 8 saranno disponibili sul sito istituzionale del GSE.

7. Aggiornamento delle Istruzioni operative da parte del GSE

Il GSE si riserva la facoltà di aggiornare, ove necessario, le presenti Istruzioni operative in seguito, anche ad esempio, ad aggiornamenti normativi, necessità di aggiornare il valore della quota trattenuta etc.

Gli eventuali aggiornamenti saranno comunicati ai soggetti interessati tramite la pubblicazione di una news sul sito istituzionale del GSE.

8. Allegati

8.1 Dichiarazione di avvenuta consegna del RAEE derivante dal pannello fotovoltaico incentivato in Conto Energia

**8.2 Richiesta di intervento al GSE per la completa gestione dei rifiuti derivanti
da pannelli fotovoltaici**